



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carminé PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, cc. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali devono inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160 e ss.mm.;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023"*;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato ribadito l'obbligo degli enti locali della Provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del TUEL e dell'art. 1, c. 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci

di previsione 2022-2024, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *"sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate"*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

CONSIDERATO che il Comune di Cinte Tesino, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *"sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 46/2022/INPR, il Comune di Cinte Tesino rientra tra gli enti da assoggettare a controllo analitico, per la necessità di effettuare specifico approfondimento in considerazione della mancata trasmissione alla BDAP, alla data di adozione della suddetta deliberazione (5 agosto 2022), del rendiconto 2021 (criterio indicato al n. 2);

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2021 trasmesso a questa Sezione di controllo il 29 settembre 2022, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cinte Tesino, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2262); ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2021;

VISTA la nota prot. n. 468 del 28 febbraio 2023, con la quale con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota pervenuta al prot. Corte dei conti n. 717 del 20 marzo 2023, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

RILEVATO che il Comune di Cinte Tesino ha approvato il rendiconto 2021 in data 5 agosto 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2022, ed ha inviato i dati alla BDAP con esito positivo in data 30 agosto 2022, in ritardo rispetto al termine del 30 maggio 2022;

CONSIDERATO che nel periodo di perdurante inadempimento rispetto all'obbligo di approvazione del rendiconto e di inserimento dei dati in BDAP, dal 1° maggio 2022 al 4 agosto 2022 e dal 1° giugno 2022 al 29 agosto 2022, il Comune di Cinte Tesino non ha stipulato alcun contratto di lavoro.

CONSIDERATO, altresì, che l'organo di revisione ha dichiarato nella relazione-questionario sul rendiconto 2021 del Comune di Cinte Tesino che non vi sono gravi irregolarità, per le quali la Sezione debba adottare apposita pronuncia;

VISTA l'ordinanza n. 36/2023 del 13 ottobre 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con ordinanza del Presidente n. 15/2023 del 18 aprile 2023, ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, depositata in data 8 luglio 2022, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni*

regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (*cfr.* anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di "*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*".

Vanno anche menzionati l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, "*fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti*

degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come *“bene pubblico”*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *“l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”*.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, *“la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell'esame della documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Cinte Tesino, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

- Risultato di amministrazione (lett. A)	1.325.500,54
- Parte accantonata (lett. B)	200.411,69
- Parte vincolata (lett. C)	102.298,91
- Parte destinata agli investimenti (lett. D)	0,00
- Parte disponibile (lett. E)	1.022.789,94
- Fondo finale di cassa	1.097.776,27
- Anticipazioni di cassa	0,00
- Capacità di riscossione	61,60%
- Residui attivi finali	849.565,52
- Residui passivi finali	484.752,68
- Risultato di competenza di parte corrente (O1)	236.787,09
- Risultato di competenza (W1)	284.024,82
- Equilibrio di parte corrente (O3)	136.441,60
- Equilibrio complessivo (W3)	171.134,53
- Sostenibilità dei debiti finanziari	4,24%
- Attivo patrimoniale	4.415.223,23
- Passività patrimoniali	1.409.755,58
- Patrimonio netto	3.005.467,65

4. Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 468 del 28 febbraio 2023), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 e nell'invio dei dati contabili alla BDAP;
- spese di rappresentanza;
- contrasto all'evasione tributaria;
- gestione dei residui;
- stato patrimoniale;
- organismi partecipati;

- ristori Covid-19;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU.

5. L'organo di revisione e il Sindaco hanno trasmesso le loro precisazioni e controdeduzioni, allegando documenti. Hanno, inoltre, riferito in merito alle misure consequenziali assunte dall'ente per il superamento delle criticità segnalate con la delibera di questa Sezione n. 185/2021/PRNO.

6. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del comune in qualità di soggetto attuatore.

In particolare, dalla piattaforma ReGIS sono stati estratti gli interventi di pertinenza dell'ente con richiesta di trasmettere, per ciascuno, una breve relazione circa lo stato di avanzamento dei medesimi, il rispetto del cronoprogramma e l'ammontare delle somme eventualmente incassate a titolo di anticipo entro la data del 31 dicembre 2022.

Nell'ipotesi di mancato rispetto delle scadenze previste, è stata richiesta l'illustrazione delle ragioni che hanno determinato la criticità.

Inoltre, si è provveduto a incrociare i progetti in carico al comune con quelli segnalati dalla Sezione delle Autonomie nel "Dossier" di cui alla delibera n. 18/SEZAUT/2022/INPR, al fine di verificare il puntuale aggiornamento della piattaforma ReGIS, come previsto dalla vigente normativa.

Di seguito, si sintetizzano gli esiti del monitoraggio riferiti alla data di chiusura dell'istruttoria.

MISSIONE/ COMPONENTE/ INVESTIMENTO	CUP	DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR	SOMME INCASSATE A TITOLO DI ANTICIPO	ESITO MONITORAGGIO
M2.C4.I2.2	B49J21018050001	Riqualificazione energetica centro sportivo	100.000	100.000	50.000	Finanziamento previsto per il 2021. Lavori ultimati il 29/09/2022. In corso il riepilogo finale dell'opera e il calcolo della spesa effettiva
M2.C4.I2.2	B46G20000570001	Completamento efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica centro abitato	35.807	35.807	25.000	Finanziamento previsto per il 2020. Lavori ultimati e liquidati per spesa effettivamente sostenuta per euro 30.238,22. Certificato di regolare esecuzione inviato al Ministero il 10/02/2022 per la liquidazione del saldo.

M2.C4.I2.2	B44J22000720006	Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo di calcio	49.995	49.995	-	Finanziamento previsto per il 2022. Lavori appaltati e avviati, attualmente sospesi; prevista conclusione entro l'estate
M1.C1.I1.04	B41F22002130006	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	14.000	14.000	-	Finanziamenti concessi a novembre 2022. Procedure di affidamento in corso, in collaborazione con Consorzio dei Comuni trentini e di Trentino Digitale
M1.C1.I1.04	B41F22002570006	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	5.103	5.103	-	

7. In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tale sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. n. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria, che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, il Collegio ritiene necessario formulare le osservazioni indicate nel dispositivo, anche in funzione di una successiva attività di monitoraggio, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento:

- 1) accerta che, dall'esame dei dati di rendiconto 2021 del Comune di Cinte Tesino, non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- 2) rileva che, dalla documentazione agli atti acquisita in sede di verifica del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, l'ente ha conseguito saldi positivi della gestione complessiva (W1, W2, e W3);

3) rileva che, dal monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, PNC e del REACT EU, secondo quanto relazionato dall'ente, non sono emerse particolari criticità in ordine al rispetto del cronoprogramma;

4) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 del Comune di Cinte Tesino, invitando al contempo l'ente nella propria attività gestionale:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e il tempestivo inserimento delle relative risultanze nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 195/2009;
- a potenziare le azioni di contrasto all'evasione tributaria e a migliorare le percentuali di riscossione, riducendo i tempi intercorrenti fra il periodo di imposta considerato e l'atto di accertamento notificato al contribuente;
- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi o passivi vetusti, verificando non soltanto l'idoneità del titolo giuridico, ma anche l'effettiva recuperabilità della somma;
- a dare seguito alla decisione di dismettere la partecipazione nella società Funivie Lagorai, continuando la non facile ricerca di un possibile acquirente e a monitorare i risultati eventualmente conseguiti dalla medesima, ai fini dell'accantonamento al fondo perdite società partecipate;
- ad assicurare la gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2023 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Cinte Tesino.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, a cura del Dirigente della segreteria, tramite l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione del Comune di Cinte Tesino.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023.

Il Magistrato relatore
Cons. Gianfranco Bernabei
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Pres. Anna Maria Rita LENTINI
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott Aldo PAOLICELLI
(firmato digitalmente)